



REGOLAMENTO
CONVOL REGIONALE
della Regione

Art. 1 Costituzione

E' costituita su delibera della ConVol nazionale la Rete regionale ConVol della Regione..... come articolazione regionale della ConVol nazionale, senza propria personalità giuridica (V. Art. 15 Statuto nazionale ConVol, V. Art 1 lettera d. Statuto nazionale ConVol).

Art. 2 Soci

Soci di diritto sono le organizzazioni regionali di volontariato i cui livelli nazionali fanno parte della ConVol. Le organizzazioni sono rappresentate dal responsabile regionale o da un referente da loro designato. Possono aderire alla Rete ConVol altre associazioni ed organizzazioni di volontariato presenti in almeno il 50% delle province della Regione, che condividano lo Statuto nazionale e il presente Regolamento e che chiedano di aderire (V. Art. 15 Statuto nazionale ConVol). L'Assemblea della Rete ConVol deciderà se accettare la richiesta tenendo conto dell'art. 15 dello Statuto nazionale della ConVol.

Art. 3 Finalità:

- Rappresentare le organizzazioni di volontariato aderenti e il volontariato regionale, promuovendo azioni politiche anche in rete con altri organismi di rappresentanza;
- rafforzare e promuovere la cultura del volontariato e i suoi valori, in primis il valore della gratuità;

Via Urbana 157, 00184 Roma (RM)

Tel 06 4820973 - Tel/Fax 06 4827564
convol@convol.it - www.convol.it
C.F.96398840585



- leggere insieme i bisogni sociali e contribuire alla elaborazione delle strategie e delle politiche di sviluppo nel rapporto con le istituzioni locali e con tutte le espressioni della società civile, sostenendo il punto di vista del volontariato;
- rafforzare la coscienza e la pratica della funzione politica del volontariato;
- promuovere sinergie con le altre espressioni organizzate della società civile sulle tematiche relative ai diritti fondamentali della persona, ai rapporti di equità e di giustizia a livello politico, economico e sociale, alla pace e allo sviluppo sostenibile;
- partecipare ai tavoli di concertazione regionali e ai vari livelli istituzionali locali;
- rappresentare e supportare le organizzazioni aderenti negli ambiti in cui esse agiscono unitariamente;
- promuovere e facilitare la concertazione, lo scambio di esperienze e la circolazione di informazioni fra i soci, anche al fine di favorire processi di collaborazione e di sinergia tra di essi;
- favorire la crescita nel territorio regionale di una cittadinanza attiva e responsabile;
- favorire l'azione svolta dalle organizzazioni di volontariato anche attraverso la circolazione delle buone prassi attivate nelle diverse aree del territorio regionale, spesso in sinergia con gli altri soggetti sociali;
- promuovere lo sviluppo di reti e sinergie non solamente tra organizzazioni di volontariato ma anche con il coinvolgimento di enti, istituzioni, altre organizzazioni del terzo settore e soggetti privati;
- attivare una interlocuzione costante con enti, istituzioni ed organismi di rappresentanza del volontariato e del terzo settore.

Art. 4 Modalità di azione

- Favorire lo sviluppo di un processo di confronto, scambio e condivisione di priorità ed obiettivi tesi alla risoluzione delle problematiche sociali rilevate;

Via Urbana 157, 00184 Roma (RM)



- approfondire, anche attraverso iniziative specifiche, il contenuto di leggi e norme di settore contribuendo alla loro corretta applicazione nelle forme ritenute più idonee;
- Contribuire ad indirizzare l'azione legislativa regionale in modo da fornire una risposta adeguata alle esigenze delle comunità presenti nel territorio, con particolare riferimento al contrasto all'emarginazione, alla lotta contro la povertà ed alle situazioni di disagio sociale;
- promuovere una progettualità condivisa a livello regionale volta alla migliore realizzazione delle finalità di solidarietà sociale perseguite dal volontariato;
- mettere a disposizione di tutti i partecipanti alla Rete le proprie competenze, conoscenze, nonché i propri prodotti informativi della comunicazione istituzionale collegati alla Rete;
- porre in essere ogni altra modalità ritenuta necessaria ed opportuna a tradurre sul territorio le indicazioni e le linee di lavoro deliberate dalla ConVol nazionale.

Eventuali iniziative e pronunciamenti contrari alle linee della ConVol nazionale verranno valutati dagli organi statutari nazionali.

Art. 5 Gruppo di coordinamento

La Rete Convol si avvale di un Gruppo di Coordinamento costituito da 3-4 rappresentanti delle associazioni aderenti con pari responsabilità, tra i quali saranno divisi i diversi impegni.

Il gruppo di coordinamento della Rete viene eletto con i voti di almeno i 2/3 dei rappresentanti delle Associazioni presenti all'assemblea convocata a questo fine.

L'elezione ha validità biennale e ogni membro del gruppo di coordinamento può essere eletto per due mandati consecutivi.

Art. 6 Compiti del Gruppo di Coordinamento

- Individuare percorsi ed azioni che rendano concreti gli obiettivi prefissati nel programma della ConVol nazionale;
- mantenere una costante circolazione di informazioni tra la ConVol nazionale e la Rete regionale e viceversa;

Via Urbana 157, 00184 Roma (RM)



- mantenere una costante circolazione di informazioni tra la Rete, le Associazioni e gli Enti di riferimento;
- convocare le riunioni programmatiche e le assemblee e stabilire l'ordine del giorno;
- stilare i verbali delle riunioni;
- svolgere funzioni di raccordo tra i vari componenti della Rete regionale;
- essere portavoce della Rete regionale con l'esterno;
- un membro del Comitato di Coordinamento partecipa con diritto di parola e senza diritto di voto all'Assemblea nazionale della ConVol (v. art. 7 lettera c. dello Statuto nazionale della ConVol)

Allegato: Gli Articoli dello Statuto nazionale ConVol che fanno riferimento alle articolazioni regionali

Via Urbana 157, 00184 Roma (RM)

Tel 06 4820973 - Tel/Fax 06 4827564
convol@convol.it - www.convol.it
C.F.96398840585

Gli Articoli dello Statuto nazionale Convol che fanno riferimento alle articolazioni regionali

Art. 1 Costituzione Sede Durata

- a. E' costituita, con sede in Roma, l'Associazione di volontariato: **Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato**, che agiscono in campo nazionale ed internazionale, con lo scopo di collegare, coordinare e rappresentare le associazioni e gli organismi che ne fanno parte per le finalità sotto precisate e sulla base di indicazioni ed orientamenti espressi negli organi sociali.
- b. La denominazione è "**Conferenza Permanente delle Associazioni, Federazioni e Reti di Volontariato**" da utilizzarsi anche in forma abbreviata come "ConVol".
- c. Essa ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha fini esclusivi di solidarietà, è apartitica ed aconfessionale, la sua struttura e i suoi contenuti sono democratici.
- d. La ConVol si articola anche in strutture regionali e sub regionali.

Art. 2 Finalità

La ConVol ha lo scopo di:

- a. Promuovere la cultura della gratuità, della solidarietà e della cittadinanza attiva, al fine di realizzare una convivenza accogliente e rispettosa dei diritti di tutte le persone, senza alcuna distinzione, anche valorizzando quanto singolarmente espresso dal volontariato ai livelli nazionale ed internazionale, a partire dalle esperienze delle organizzazioni nei territori.
- b. Promuovere il volontariato, il suo ruolo e le sue funzioni, nel rispetto dell'identità degli altri soggetti sociali.
- c. Tutelare il volontariato rispetto a comportamenti delle istituzioni e di qualsiasi altro soggetto non rispettosi del suo ruolo, della sua funzione e dei suoi valori specifici.
- d. Favorire lo sviluppo di relazioni organiche e continuative di collaborazione fra le organizzazioni di volontariato, fra queste e gli altri attori sociali: pubblici, privati e del Terzo Settore.
- e. Rappresentare le organizzazioni di volontariato aderenti e il volontariato nazionale, promuovendo azioni politiche anche in rete con altri organismi di rappresentanza.

Art. 7 Assemblea

- c. Sono invitati ad assistere all' Assemblea con diritto di intervento e senza diritto di voto, qualora non ne abbiano diritto per altro titolo, i membri del Comitato di presidenza, i già Presidenti della Conferenza, il Segretario, il Tesoriere, i membri del Collegio dei revisori dei conti, del Collegio dei probiviri e i rappresentanti eletti dalle Assemblee regionali.

Art. 15 Articolazioni regionali

Compiti delle articolazioni regionali sono: tradurre nello specifico dei contesti regionali le finalità e le modalità della ConVol indicate agli articoli 2 e 3 del presente Statuto.

Le Articolazioni regionali sono composte dai soci nella persona del responsabile regionale, o comunque denominato, delle Associazioni e degli organismi nazionali ed internazionali di volontariato (di cui all'art. 4) o suo delegato con pienezza di poteri. Alle Assemblee regionali partecipano le Associazioni ed organismi di volontariato aderenti a ConVol a livello nazionale ed altre Associazioni ed organismi di volontariato, presenti in almeno il 50% delle Province della Regione, che chiedano di aderire.

Un rappresentante eletto dall'Assemblea regionale partecipa con diritto di intervento e senza diritto di voto all'Assemblea di cui all'art.7.